

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **OGGETTO: Novità in tema di autotrasporto merci**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che la Legge di Stabilità è intervenuta nel settore dell'autotrasporto merci, introducendo importanti novità.*

*Tra le più importanti spicca sicuramente l'introduzione di un nuovo regime di responsabilità solidale tra committente e vettore (nonché tra vettore e sub-vettore). Le consigliamo, pertanto, di chiedere sempre copia del Durcal vettore, nel caso in cui stipuli un contratto di trasporto.*

### **Premessa**

La Legge di Stabilità 2015 è intervenuta nel settore dell'autotrasporto merci, introducendo importanti novità.

Richiamiamo, nello schema che segue, le principali.

## LEGGE DI STABILITÀ 2015

- ↳ Introdotta la libertà nella determinazione dei prezzi;
- ↳ Esteso il regime di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni al settore dell'autotrasporto. La responsabilità riguarda anche gli oneri fiscali e le sanzioni del codice della strada se il contratto di trasporto è non scritto;
- ↳ Semplificata la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria all'atto della domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada;
- ↳ Esclusi dal credito di imposta sul gasolio per autotrasportatori i veicoli Euro 0. Credito d'imposta esteso al 2018 per gli altri autoveicoli;
- ↳ Introdotta una nuova disciplina in tema di sub-vettore;  
Secondo le nuove disposizioni il vettore può avvalersi di sub-vettori solo con il consenso del committente. Inoltre, il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto.

### **Eliminata la scheda di trasporto**

Come noto, prima del 1° gennaio 2015 era obbligatoria la compilazione della "scheda di trasporto", che doveva essere conservata a bordo del veicolo, a cura del vettore.

Ebbene, **con la Legge di Stabilità del 2015 l'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è stato abrogato, e, di conseguenza, sono stati soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto.**

Dal 1° gennaio  
2015

Abrogato l'obbligo di compilazione della scheda di trasporto.

### LE SANZIONI ANCORA NON NOTIFICATE



Nel mese di dicembre è stata accertata una sanzione relativa alla scheda di trasporto. Alla data del 1° gennaio 2015 la stessa non è ancora stata notificata.  
Posso chiedere l'annullamento?

**NO**

Con la circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/9221/14/108/44 è stato chiarito che le sanzioni accertate prima del 1° gennaio 2015, relative alle schede di trasporto, restano comunque valide, anche se non ancora notificate.

## LE ISTRUZIONI DA CONSERVARE A BORDO



La previgente normativa richiedeva che a bordo del veicolo fossero conservate le istruzioni scritte relative al trasporto (pena l'applicazione delle sanzioni per le violazioni contestate al conducente).

Le istruzioni potevano essere allegate alla scheda di trasporto. In virtù dell'abrogazione della scheda di trasporto anche le istruzioni scritte possono non essere allegate?

**NO**

Le istruzioni scritte sul trasporto devono comunque continuare a tenersi a bordo

## LA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL NUMERO D'ALBO



In vigenza della previgente normativa il committente era tenuto a consegnare al vettore la dichiarazione di presa visione del documento da cui risultasse il numero di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori. E' ancora previsto tale obbligo?

**NO**

Non è più punibile il committente che non consegna al vettore la dichiarazione di presa visione del documento da cui risulti il numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

### ***Necessario richiedere una copia del Durc***

All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente copia del Durc, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Contratto di trasporto per la circolazione delle merci su strada

Il committente deve richiedere il Durc (rilasciato da non più di 3 mesi)

SE NON VIENE RICHIESTA COPIA DEL DURC:

**CONTRATTO REDATTO IN FORMA SCRITTA**

Il committente è responsabile in solido per il pagamento degli stipendi, contributi e premi assicurativi dei lavoratori dipendenti del vettore e dei sub-vettori

**CONTRATTO NON REDATTO IN FORMA SCRITTA**

Il committente è responsabile in solido per il pagamento degli stipendi, contributi e premi assicurativi dei lavoratori dipendenti del vettore e dei sub-vettori

Il committente è inoltre responsabile in solido per il pagamento delle imposte e per le violazioni del Codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito

**ATTENZIONE!** Le stesse previsioni possono essere estese ai rapporti tra vettore e sub-vettore.

### ***Libera determinazione dei prezzi***

Prima delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, l'importo a favore del vettore doveva essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, in modo da garantire il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti.

Grazie alle novità introdotte dal 2015, invece, **i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, sebbene sia espressamente previsto che è necessario tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.**

**COMPENSI AUTOTRASPORTATORI: COSTI MINIMI INDEROGABILI**

**ABOLITI**

I compensi saranno liberamente determinabili dalle parti

**ATTENZIONE**

**Prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale superiore ai 30 giorni**

Le variazioni nel prezzo del carburante o delle tariffe autostradali superano del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto (o dell'ultimo adeguamento effettuato)

**È previsto l'adeguamento del corrispettivo**

***Distinti saluti***